



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

Parte Speciale “A”
Reati contro la Pubblica Amministrazione

INDICE

1. - Premessa

2. - I reati di cui all'art. 24 del Decreto

- 2.1. - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.)
- 2.2. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.)
- 2.3. – Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- 2.4. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.)
- 2.5. - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- 2.6. - Truffa in danno dello Stato (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.)
- 2.7. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)
- 2.8. - Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.)
- 2.9. Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24 del Decreto

3. - I reati di cui all'art. 25 del Decreto.

- 3.1. - Peculato; Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 co.1 c.p.; art. 316 c.p.; art. 314-*bis* c.p.)¹
- 3.2. - Concussione (art. 317 c.p.)
- 3.3. - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- 3.4. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.)
- 3.5. - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)
- 3.6. - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
- 3.7. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- 3.8. - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- 3.9. - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- 3.10. - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)
- 3.11. - Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)
- 3.12. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 del Decreto

¹ I reati di cui agli artt. 314, co. 1; 316 e 323 c.p. assumono rilevanza solo quando il fatto lede gli interessi finanziari dell'UE

4. Destinatari

5. I Principi generali di comportamento

6. Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti

7. I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

1. – PREMESSA

Il presente paragrafo concerne i reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

Ai fini della presente trattazione si intende per “Pubblica Amministrazione” (di seguito, anche solo ‘PA’) il complesso di autorità, organi ed agenti cui l’ordinamento affida la cura dell’interesse pubblico nazionale, comunitario o internazionale.

Rientrano, pertanto, in tale definizione tutte le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

In particolare, si intende per “PA” lo Stato o qualsiasi Ente Pubblico nonché gli Stati, gli Enti, le Comunità di cui all’art. 322-*bis* del codice penale, gli Enti competenti in materia di adempimenti previdenziali (Inps, Inail, ecc.), di sicurezza e igiene sul lavoro (Ispettorato del lavoro, USSL/ASL, VVFF, ecc.), ovvero di materie specifiche delegate alle Authority con leggi speciali.

Nell’ambito della presente Parte Speciale, assume rilevanza anche la nozione di “Pubblico Ufficiale” (di seguito, anche solo ‘PU’), ovvero, a mente dell’art. 357 c.p., del soggetto che “*eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”, dovendosi ritenere che “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi*”.

Esempi di pubblico ufficiale possono essere:

- funzionari dello Stato (ad es., Presidenza della Repubblica, Parlamentari, Ministri, funzionari ministeriali);
- funzionari degli Enti Pubblici locali (Regioni, Province, Comuni);
- funzionari di Autorità Pubbliche (ad es., Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas);
- funzionari delle ASL;
- dipendenti di una Università quando esercitano una potestà certificativa e/o autorizzativa;
- notai;
- militari dell’Esercito, della Marina e della Guardia di Finanza;

- militari dell'Arma dei Carabinieri;
- appartenenti alla Polizia di Stato;
- funzionari di ambasciate e consolati;
- appartenenti al corpo dei Vigili Urbani o dei Vigili del Fuoco;
- amministratori di enti pubblici economici;
- dipendenti ENAC e ENAV.

Assume, inoltre, rilevanza la nozione di “Incaricato di Pubblico Servizio” delineata dall’art. 358 c.p. (di seguito, anche solo ‘IPS’), il quale dispone che devono essere ricompresi in tale categoria “*coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*”, intendendosi per tale “*un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”.

Esempi di persona incaricata di un pubblico servizio possono essere:

- dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale;
- funzionari di enti privati che svolgono un pubblico servizio (ad es., Trenitalia);
- funzionari dell’ARPA;
- funzionari dell’INPS e INAIL;
- funzionari dell’Agenzia delle Entrate.

Gli artt. 316-*bis*, 316-*ter* e 640-*bis* c.p. sono stati oggetto di modifica del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25. L’art. 640-*ter* c.p. è stato modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, cd. “Riforma Cartabia”.

2. - I REATI DICHIARATI ALL’ART. 24 DEL DECRETO

2.1. Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.)

Ai sensi dell’art. 316-*bis* c.p. “*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità,*

non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Tale ipotesi di reato contempla le frodi successive al conseguimento di erogazioni pubbliche, il cui scopo tipico è di interesse generale e risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso. Soggetto attivo può essere commesso chiunque, anche estraneo alla PA, che ometta di destinare, anche parzialmente, i fondi già ottenuti alle finalità per le quali gli stessi sono stati erogati. Il momento consumativo coincide con la mancata destinazione dell'erogazione per lo scopo per il quale essa è stata concessa. A nulla rileva che l'attività sovvenzionata risulti comunque svolta, né che i fondi vengano utilizzati per la realizzazione di opere di pubblico interesse comunque diverse rispetto a quelle per le quali i fondi erano stati erogati: la fattispecie è volta a reprimere la semplice omessa destinazione, anche parziale.

L'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione della fattispecie è il dolo generico, sicché è sufficiente la consapevolezza della provenienza dei fondi e la volontà di non impiegare gli stessi per le finalità per le quali erano stati concessi.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

2.2. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Ai sensi dell'art. 316-ter c.p. “Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

L'iniziale clausola di riserva (salvo che il fatto costituisca reato previsto dall'art. 640-bis c.p.) determina l'applicabilità di tale fattispecie solo qualora non sia configurabile l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato, prevista e punita per l'appunto dall'art. 640-bis c.p. Il reato in esame si concretizza, dunque,

nell'indebito conseguimento, per sé o per altri, di fondi, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante l'utilizzo di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero nella omissione di informazioni dovute.

A differenza della malversazione, dunque, la fattispecie in esame tende a reprimere il conseguimento indebito dei finanziamenti, senza che a nulla rilevi l'uso che poi venga fatto delle erogazioni. In breve, mentre la malversazione reprime le ipotesi di indebito utilizzo di fondi regolarmente erogati e conseguiti, l'art. 316 *ter* punisce le attività connesse ad un momento precedente, ossia quello di una indebita percezione dei fondi.

2.3. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Il reato di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 c.p. è stato introdotto nel catalogo dei reati presupposti dalla legge n. 137/2023, di conversione del decreto Omnibus bis (o decreto Giustizia) del 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. Tale fattispecie è integrata laddove, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, venga impedita o turbata la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne vengono allontanati gli offerenti. Peraltro, il reato, da cui ora deriva la possibile responsabilità dell'ente, si configura anche nel caso di **licitazioni private** per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

2.4. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

Il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente di cui all'art. 353-bis c.p. è stato introdotto nel catalogo dei reati presupposti dalla legge n. 137/2023, di conversione del decreto Omnibus bis (o decreto Giustizia) del 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il **procedimento amministrativo** diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

2.5. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato di frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p., è stato introdotto nel catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/01 con il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di recepimento della Direttiva (UE) 2017/137, in riferimento alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea. La

giurisprudenza ha chiarito che tale delitto è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione, ma anche di un contratto di appalto. L'art. 356 c.p. sanziona tutte le frodi in danno della P.A., quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni. Tuttavia, ai fini della configurabilità del reato non è sufficiente il mero inadempimento contrattuale ma è anzi necessaria la sussistenza della malafede contrattuale, ovverosia la presenza di un espediente malizioso o di un inganno tale da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. In relazione all'elemento soggettivo, secondo costante giurisprudenza è sufficiente la presenza del dolo generico, ossia la consapevolezza di consegnare cose in tutto o in parte difformi in modo significativo dalle caratteristiche convenute, previste dalla legge o con atto amministrativo, non essendo necessaria la dazione dell'*aliud pro alio* in senso civilistico.

2.6. - Truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Nell'ambito della responsabilità amministrativa degli Enti, rileva solo fattispecie aggravata di truffa in danno allo stato. Pertanto, la norma sanziona "*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*" nel caso in cui, secondo quanto disposto dall'art. 640, co. 2 n. 1 c.p., "*il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare*". In tal caso "*la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549*".

Pertanto, le diverse ipotesi di truffa semplice o aggravata in virtù di una diversa circostanza non determinano l'insorgere di alcuna responsabilità da reato in capo all'ente. La truffa si caratterizza per l'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della P.A..

Trattasi di reato a dolo generico, per la cui consumazione è necessario che ricorrano tanto il profitto per il privato quanto il danno per lo Stato. L'assenza di tali elementi determina la necessaria qualificazione delle condotte fraudolente come ipotesi di truffa tentata e non consumata.

Il reato appare configurabile, in particolare, nel caso in cui un ente interessato all'aggiudicazione di una gara fornisca alla PA documenti o informazioni non veritiere, così risultando aggiudicatario della gara medesima; qualora detto evento non si verifichi, come detto, il delitto non potrà dirsi consumato ma solo tentato perdurando comunque la rilevanza ai fini del Decreto Legislativo in esame, pur con conseguenze più lievi sul piano afflittivo.

2.7. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 640-*bis* c.p. si applica la pena della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio *“se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”*.

Tale fattispecie consta dei medesimi elementi costitutivi della truffa semplice (art. 640 c.p.) ma rappresenta una più grave ed autonoma fattispecie in quanto l'ingiusto profitto per il privato è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee. Tale ipotesi si distingue dunque da quella prevista e punita ex art. 640, co. 2 n. 1 c.p. per la diversa natura del profitto, mentre si distingue dall'ipotesi di cui all'art. 316-*ter* c.p. per le diverse e più gravi modalità della condotta, che nella fattispecie in esame risulta più marcatamente connotata da comportamenti fraudolenti.

2.8. - Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.)

Ai sensi dell'art. 640-*ter* c.p. *“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.”*

Tale ipotesi è richiamata dal d.lgs. 231/01 nella sola forma aggravata dell'ipotesi in cui il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro Ente pubblico. Pertanto deve ritenersi improduttivo di responsabilità da reato in capo all'ente il ricorrere della sola ipotesi di frode informatica semplice, ovvero aggravata a diverso titolo – si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

Il reato è aggravato se commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

2.9. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24 del Decreto

In relazione alla commissione dei delitti sopra indicati di cui agli articoli 316-*bis*, 316-*ter*, 353, 353-*bis*, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-*bis* e 640-*ter* se commesso in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote**.

Se, in seguito alla commissione dei delitti anzidetti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria **da duecento a seicento quote**.

Tali sanzioni si applicano anche al delitto in materia di frodi comunitarie nel settore agricolo previsto dall'art. 2 della L. 898/1986, introdotto nel catalogo dei reati presupposto ex art. 24 del d.lgs. 231/01 dal d.lgs. 898/1986.

Nei casi sopra previsti, si applicano le **sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)**.

3. – REATI DI CUI ALL'ART. 25 DEL DECRETO

3.1. – Peculato; Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 co.1 c.p.; art. 316 c.p.; art. 314-bis c.p.)

L'articolo 314 c.p. dispone che *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”*.

Il peculato rappresenta essenzialmente il reato di appropriazione indebita commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. È un reato plurioffensivo, in quanto ad essere leso dalla condotta non è solamente il regolare e buon andamento della P.A., ma anche e soprattutto gli interessi patrimoniali di quest'ultima e dei privati, realizzandosi una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede e da cui deriva un'estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto.

L'art. 316 c.p. prevede che *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto*

sono superiori a euro 100.000”.

L’art. 314-bis c.p. è stato introdotto nell’art. 25 D.lgs. 231/2005 dal Decreto Legge 4 luglio 2024, n. 92 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112.

La norma prevede che “Fuori dei casi previsti dall’articolo 314, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e l’ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000”.

I reati di peculato, peculato mediante profitto dell’errore altrui e di indebita destinazione di denaro o cose mobili assumono rilevanza ai sensi del d.lgs. 231/01 solo quando il fatto lede gli interessi finanziari dell’Unione Europea, secondo quanto previsto dal d.lgs. 75/2020.

3.2. Concussione (art. 317 c.p.)

L’articolo dispone che *“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.*

La concussione è il più grave dei delitti contro la PA e si distingue dall’ipotesi di corruzione per la diversa natura del rapporto tra pubblico ufficiale e privato: mentre corrotto e corruttore si trovano in una posizione di sostanziale parità, il concusso versa in una posizione di soggezione rispetto al pubblico ufficiale, sicché si vede costretto a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità al pubblico ufficiale che abusa della sua qualità o dei suoi poteri. In tale ipotesi, è ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al pubblico ufficiale, mentre il privato andrà qualificato come persona offesa.

3.3. - Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

La disposizione prevede *“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.*

Soggetto attivo può essere il pubblico ufficiale o il soggetto incaricato di pubblico servizio, circostanza che determina l’insorgere di una responsabilità penale anche in capo al privato. Tale fattispecie viene

comunemente qualificata come corruzione impropria, poiché il soggetto pubblico riceve la dazione o la promessa di una retribuzione che non gli è dovuta per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti ricompresi nei suoi doveri d'ufficio, determinando in tal modo un vantaggio in favore dell'offerente.

In sostanza, l'atto compiuto a fronte della dazione o della promessa rientra tra quelli conformi ai doveri di ufficio. Il reato si consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale accetta la dazione o la promessa, indipendentemente dal fatto che l'atto d'ufficio sia già stato compiuto (corruzione impropria susseguente) o debba ancora essere compiuto (corruzione impropria antecedente). Viceversa, qualora la dazione o la promessa non vengano accettate si verserà nella diversa ipotesi di istigazione alla corruzione, di cui all'art. 322 c.p. e dunque sarà ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al privato. Parimenti, nella diversa ipotesi in cui sia il pubblico ufficiale ad avanzare la richiesta senza trovare alcun riscontro adesivo da parte del privato, la responsabilità penale graverà solo in capo al pubblico ufficiale, il quale sarà chiamato a rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 322 c.p..

Ciò che caratterizza la corruzione e rappresenta la linea di confine tra tali ipotesi e la più grave fattispecie di concussione di cui all'art. 317 c.p., consiste nella posizione sostanzialmente paritetica che qualifica il rapporto tra pubblico ufficiale e privato: nelle ipotesi di corruzione, i due soggetti raggiungono un accordo senza che nessuno dei due assuma una posizione di prevalenza sull'altro, sicché risultano entrambi penalmente responsabili, eccezion fatta per la già citata ipotesi della istigazione alla corruzione non seguita da un atteggiamento adesivo della controparte. Ad esempio, un dirigente di ASMENET SOC.CON.S. AR.L. offre una somma di danaro ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della Società.

3.4. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 319 c.p. *“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”*.

Tale fattispecie, connotata come quella di cui all'art. 318 c.p. da un rapporto paritetico tra pubblico ufficiale e privato, se ne differenzia in virtù del fatto che l'atto richiesto al pubblico ufficiale (al quale vanno equiparati i soggetti indicati tra gli artt. 320 e 322 bis c.p.) a fronte della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, risulta contrario ai doveri d'ufficio. In particolare, la condotta può concretizzarsi in una

omissione o in un ritardo nel compimento di un atto di ufficio ovvero nel compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. A nulla rileva che la dazione o la promessa intervengano prima dell'omissione, del ritardo o del compimento dell'atto (corruzione propria antecedente) ovvero dopo (corruzione propria susseguente).

Va considerato, infine, che il codice penale prevede per la corruzione propria una circostanza aggravante speciale (art. 319 bis c.p.), applicabile ogni qualvolta il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, ovvero, ed è questo l'aspetto certamente più rilevante ai nostri fini, la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

3.5. - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

L'art. 319-ter c.p. dispone che *“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”*.

Tale fattispecie si configura nell'ipotesi in cui i fatti di corruzione propria (art. 319 c.p.) o impropria (art. 318 c.p.) siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Gli elementi costitutivi del reato dunque coincidono esattamente con quelli dei delitti di corruzione richiamati dalla norma in esame, eccezion fatta per l'elemento soggettivo, posto che l'intenzione dei soggetti attivi deve essere appunto quella di concludere l'accordo criminoso proprio per alterare l'esito di un procedimento a vantaggio di una parte. Secondo l'interpretazione della Suprema Corte si considera “atto giudiziario” qualsiasi atto funzionale ad un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza.

3.6. - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

L'articolo sancisce: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”*.

La fattispecie in esame sostituisce la precedente previsione del reato di concussione per induzione ex art. 317 c.p., assumendo il rango di norma autonoma a seguito della novella legislativa della legge anti-

corruzione (L. 190/2012).

Il reato in rubrica presuppone che l'abuso della qualità o dei poteri del Pubblico Ufficiale siano idonei a indurre nel soggetto passivo la convinzione di dover dare o promettere denaro o altra utilità. Tale illecita influenza, però, dispiega un'efficacia meno pregnante rispetto alla "costrizione", in quanto la vittima non sarebbe totalmente coartata, ovvero manterrebbe spazi per autodeterminarsi in senso contrario rispetto alla richiesta dal Pubblico Ufficiale.

In ragione di tale requisito, la novella del 2012 ha disposto la punibilità anche del soggetto passivo che pone in essere la dazione o la promessa.

3.7. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

L'articolo dispone *“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”*.

La disposizione ha lo scopo di chiarire che le fattispecie di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio, disponendo, altresì, una pena ridotta in misura non superiore a un terzo.

3.8. - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

L'articolo prevede *“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”*.

3.9. - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Ai sensi dell'art. 322 c.p. *“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni*

o dei suoi poteri. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

L'istigazione alla corruzione si configura nel caso in cui, dinanzi ad un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli. Il reato, pertanto, si configura con la semplice promessa di danaro o di altra utilità finalizzata a indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio ed il rifiuto del pubblico ufficiale.

3.10. - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili ,concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

A norma dell'articolo 322-bis c.p. *“Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”

Il reato si configura allorché la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta:

- da, o nei confronti di, membri degli organi delle Comunità europee o di Stati membri;
- nei confronti di persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio **nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.**

3.11. – Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

A norma dell'art. 346 bis c.p. “ Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”.

La norma in commento è stata modificata dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114.

3.12. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 del Decreto Legislativo 231/01

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, comma 1 e 3, 346 bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 25 del Decreto si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative

che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

4. DESTINATARI

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dall'Organo Amministrativo, dirigenti, dipendenti della società, nonché dai Collaboratori esterni e Partner e tutti coloro coinvolti nelle aree di attività a rischio.

La presente parte speciale prevede, quindi, che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto dei principi di comportamento e delle procedure che regolamentano tale area a rischio.

5. - I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

L'espletamento delle attività indicate nella presente parte speciale, è presidiato da specifici protocolli conformi ai requisiti UNI EN ISO 9001:2015 ed UNI EN ISO 37001:2016, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società e, infine, in conformità a quanto stabilito dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) dalla stessa adottato.

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso obbligo**, a carico dei Destinatari del Modello di ASMENET SOC.CON.S. AR.L.:

1. di osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti, anche di natura deontologica, che disciplinano l'attività della Società, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
2. di garantire l'assoluto rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Modello, incluso per ciò che attiene i Protocolli ad esso connessi, tra cui il Codice Etico;
3. di assicurare l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza, buona fede e trasparenza;
4. di assicurare l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi, in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, sulla base di criteri di

correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'**espresso divieto** a carico dei Destinatari del Modello, di porre in essere:

1. comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato contro la PA (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei comportamenti sin qui ricordati è **fatto divieto, in particolare**, di:

a) distribuire o promettere denaro, omaggi, regali, vantaggi ed altre utilità, qualora non siano di modico valore, in violazione di quanto previsto dal Codice Etico e dalla prassi della Società; i regali, vantaggi o utilità sono in ogni caso assolutamente vietati quando sono destinati, direttamente o indirettamente, a Pubblici Ufficiali Incaricati di Pubblico Servizio (o loro familiari) e sono volti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società.

Tutti i regali e gli omaggi offerti - inclusi quelli di modico valore - devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;

- b) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, o di loro familiari;
- c) effettuare prestazioni in favore dei partner, consulenti o collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo o contrattuale costituito;
- d) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- e) destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

E', altresì, **vietato**:

- esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio;
- presentare dichiarazioni materialmente alterate o dal contenuto mendace a organismi pubblici

nazionali o appartenenti all'ordinamento comunitario al fine di conseguire contributi o finanziamenti agevolati;

- distrarre eventuali erogazioni concesse dallo Stato, dagli Enti pubblici o dalla comunità Europea per scopi diversi rispetto a quelli a cui erano destinati;

- nella fase di ammissione al bando, è vietato fornire false rappresentazioni della realtà sociale, o dei titoli e competenze della Società, al fine di rientrare nei criteri di selezione dei partecipanti alla gara non avendone pienamente i titoli;

- nella successiva fase di negoziazione della gara è fatto divieto di offrire o promettere indebite utilità ai funzionari pubblici (reato di corruzione), al fine di ottenere condizioni contrattuali altrimenti non conseguibili;

- assumere pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio ovvero ex impiegati della Pubblica Amministrazione, anche delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto discrezionale, di competenza di uno dei predetti soggetti, da cui sia derivato un vantaggio per la Società. Il divieto sussiste anche per le ipotesi di omissione o ritardo di un atto con effetti svantaggiosi per la Società;

- durante la fase di esecuzione di una commessa è, comunque, vietato porre in essere condotte illecite (anche attraverso l'induzione o corruzione del pubblico funzionario) volte ad assicurarsi condizioni indebite o favoritismi di qualsivoglia natura (ad esempio, riconoscimento di riserve, proroghe sulla tempistica).

Per favorire l'attuazione dei comportamenti predetti, sono richiesti i seguenti ulteriori adempimenti da parte dei destinatari:

- gestire i rapporti con la P.A. in maniera trasparente;

- in ipotesi di ispezioni da parte della P.A. (ad es. forze dell'ordine), di tutti i provvedimenti concernenti tale circostanza (ad es. decreto di ispezione, perquisizione e relativi verbali) dovrà essere rilasciata copia dall'Autorità procedente e debitamente conservata presso la Società, unitamente a tutta la documentazione del relativo procedimento;

- quanto agli incarichi conferiti a soggetti esterni, questi devono essere redatti per iscritto, contenere una descrizione chiara e precisa della prestazione da eseguire e il relativo compenso. Prima di procedere al conferimento, gli accordi presi devono essere approvati dalla figura aziendale competente e la relativa documentazione dell'incarico deve essere debitamente archiviata;

- i professionisti esterni sono obbligatoriamente tenuti a informare la Società e l'OdV circa

l'esistenza di eventuali criticità riscontrate nell'espletamento dell'attività affidata, soprattutto nelle ipotesi in cui vengano individuati comportamenti che potrebbero favorire, in linea generale, la violazione del Modello e, nello specifico, il verificarsi di una delle ipotesi di reato di cui alla presente Parte Speciale;

– nessun pagamento potrà avvenire in contanti o in natura, bensì solo mediante sistemi trasparenti e facilmente tracciabili, fatta eccezione per procedure di piccola cassa;

– le dichiarazioni da rilasciare alla P.A. o a organismi pubblici comunitari, anche per ottenere finanziamenti, devono contenere notizie veritiere, delle quali verrà svolto debito riscontro;

– coloro che sono preposti ad attività di controllo sui pagamenti, ovvero sulla destinazione di eventuali contributi erogati, devono effettuare una verifica pregnante su detta attività e riferire immediatamente all'OdV eventuali irregolarità;

– con riferimento alla gestione dei procedimenti penali pendenti presso l'Autorità Giudiziaria italiana o estera, ciascun destinatario è diffidato dal porre in essere violenza o minaccia, ovvero di dare o promettere denaro o utilità affinché il soggetto indagato/imputato renda dichiarazioni non veritiere o eserciti la propria facoltà di non rispondere, potendo invece esporre liberamente la propria rappresentazione dei fatti.

Infine, l'Organo Amministrativo potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate, a integrazione degli adempimenti sopra elencati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni funzione aziendale;

2. gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni o consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito;

3. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;

4. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

6. LE AREE A RISCHIO REATO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato), ovvero con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

All'esito della fase di *risk mapping* sono state identificate le cd. aree "a rischio reato", ovvero i processi e le aree della Società in cui è stato ritenuto astrattamente sussistente il pericolo di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dal d.lgs. 231/01.

Nel presente paragrafo, sono elencate le aree "a rischio reato" identificate nel corso della fase di *risk assessment*, con l'avvertenza che, per ciascuna area, sono altresì indicate:

- le cd. "attività sensibili", ovvero quelle nel cui ambito è effettivamente sussistente il rischio di commissione delle fattispecie delittuose, ed i reati astrattamente ipotizzabili;
- le funzioni aziendali coinvolte, fermo restando che in tutte le aree è ipotizzabile il coinvolgimento dell'Organo Amministrativo, in quanto dotato di poteri gestionali e di rappresentanza sostanziale della Società;
- i controlli vigenti in seno alla Società, ovvero gli strumenti adottati al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati.

Area a rischio n. 1: Negoziazione e gestione degli accordi con l'amministrazione pubblica per l'erogazione dei servizi

Attività sensibili:

- a) definizione di un Disciplinare di Servizio,
- b) approvazione di un Piano esecutivo;
- c) stipulazione di Convenzione ad hoc;
- d) gestione della documentazione contrattuale;
- e) controllo sull'erogazione dei servizi ;
- f) attività di rendicontazione.

Procedure specifiche di organizzazione e controllo

- 1) definire con chiarezza ruoli e compiti delle funzioni/unità organizzative responsabili della gestione delle varie fasi dei rapporti con la Regione o altri Enti pubblici, nonché le modalità di contatto e la verbalizzazione delle principali statuizioni;

- 2) predisposizione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza, presente sul sito internet istituzionale della Società, che individua le aree maggiormente a rischio corruzione e le misure di prevenzione da adottare, a cui ci si rimanda;
- 3) individuare le Funzioni/ Unità organizzative e le persone fisiche deputate a rappresentare la società nei confronti della Regione e/o altri Enti pubblici, cui conferire apposita delega e procura;
- 4) prevedere una segregazione dei compiti tra le Funzioni/Unità organizzative responsabili della gestione delle negoziazioni e delle attività di rendicontazione;
- 5) prevedere controlli periodici sulla documentazione di rendicontazione e sulla corretta applicazione delle tariffe;
- 6) stabilire forme di riporto periodico dell'attività svolta verso i responsabili delle Funzioni/ Unità organizzative competenti a gestire tali rapporti,
- 7) prevedere che agli incontri con la Regione e/o altri Enti Pubblici, finalizzati alla definizione e gestione del Disciplinare di Servizio, del Piano Esecutivo e del Piano Operativo e relativi documenti correlati, di Convenzioni ad hoc, partecipino almeno due rappresentanti della società, muniti di apposita delega;
- 8) verificare l'esistenza di eventuali conflitti di interesse con riferimento alla definizione, gestione del Disciplinare di servizio, del Piano Esecutivo e del Piano Operativo e relativi documenti correlati, alla negoziazione di Convenzioni ad hoc;
- 9) procedere alla tracciabilità e verificabilità ex post degli incontri, delle intese, degli accordi, delle transazioni fatte con la Regione e/o altro Ente Pubblico, tramite adeguati supporti documentali/ informativi;
- 10) monitorare i poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative per la sottoscrizione degli accordi con la Regione e/o altro Ente Pubblico, anche ai fini della negoziazione e gestione del Disciplinare di Servizio, del Piano Esecutivo e del Piano Operativo e relativi documenti correlati, della sottoscrizione di Convenzioni ad hoc;
- 11) il responsabile della Funzione/ Unità organizzativa che firma le comunicazioni verso la Regione e/o altro Ente Pubblico deve assicurare la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi;
- 12) il responsabile della Funzione/ Unità organizzativa che intrattiene rapporti o effettua

negoziazioni con la Regione e/o altro Ente Pubblico non può da solo e liberamente stipulare i contratti che ha negoziato;

- 13) gli outsorcer, i consulenti, i partner ed i collaboratori in generale che possono eventualmente partecipare al processo di negoziazione e gestione degli accordi con la Regione e/o altro Ente Pubblico per l'erogazione dei servizi, devono essere scelti e comunque valutati con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale.

Area a rischio n. 2 : Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedura aperte o ristrette

Attività sensibili:

- a) programmazione;
- b) progettazione;
- c) selezione del contraente;
- d) verifica, aggiudicazione e stipulazione del contratto;
- e) rendicontazione del contratto.

Procedure specifiche di organizzazione e controllo:

- 1) predisposizione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza, presente sul sito internet istituzionale della Società, che individua le aree maggiormente a rischio corruzione e le misure di prevenzione da adottare, a cui ci si rimanda;
- 2) definire con chiarezza ruoli, compiti e responsabilità delle funzione/ unità organizzative coinvolte nell'attività sensibile e, pertanto, procedere ad una formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che prendono parte al processo di approvvigionamento rispetto al quale al società sia stazione appaltante;
- 3) prevedere una chiara segregazione dei ruoli tra chi predispone la richiesta d'acquisto, chi seleziona e sottoscrive i relativi contratti e chi ne garantisce la corretta esecuzione;
- 4) il responsabile del procedimento, i membri delle commissioni devono essere scelti con metodi trasparenti e deve essere valutata l'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- 5) solo i soggetti muniti di apposita procura sono autorizzati a rappresentare la società nel processo di approvvigionamento;
- 6) effettuare verifiche sul rispetto delle incompatibilità e inconferibilità;

- 7) rispettare in maniera chiara e precisa le procedura che disciplinano il processo di acquisto di beni e servizi nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici;
- 8) pubblicazione del Bando contenente apposita clausola di impegno al rispetto del Modello e del codice etico, nonché la richiesta di dichiarazioni di atto notorio, volto ad accertare l'onorabilità del soggetto partecipante ed il rispetto della misura del pantouflage;
- 9) i processi relativi alle diverse fasi dell'attività devono essere adeguatamente documentati.

Area a rischio n. 3: Gestione di licenze ed autorizzazioni

Attività sensibili:

- a) richiesta e gestione autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta;
- b) settore delle attività finanziarie;
- c) investimenti di produzione;
- d) ricerca ed innovazione tecnologica.

Procedure specifiche di organizzazione e controllo:

- 1) identificazione delle pubbliche amministrazioni competenti coinvolte nel processo nonché le relative competenze ed iter decisionali;
- 2) individuazione delle autorità locali competenti per il rilascio di certificazioni/attestazioni /benessere a margine del processo autorizzativo principale;
- 3) selezione e contrattualizzazione dei consulenti esterni locali coinvolti nel rispetto, ove possibile, del principio di rotazione;
- 4) predisposizione e verifica della documentazione interna da produrre a supporto delle richieste;
- 5) predisposizione e verifica delle autocertificazioni da produrre;
- 6) tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni fatte con la pubblica amministrazione tramite adeguati supporti documentali/ informativi.

Area a rischio n. 4: Gestione dei rapporti da parte di autorità pubbliche

Attività sensibili:

- a) gestione delle attività di verifica

Procedure specifiche di organizzazione e controllo:

- 1) prevedere una chiara segregazione dei ruoli tra chi gestisce i rapporti con la

pubblica amministrazione durante le fasi ispettive e chi ha il compito di supervisionarne lo svolgimento;

2) protocollare procedure che disciplinino le modalità di partecipazione da parte dei soggetti incaricati alle ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di vigilanza e le modalità di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici durante le ispezioni/ i controlli;

3) solo i soggetti muniti di apposita procura sono autorizzati a firmare i verbali, la documentazione richiesta durante lo svolgimento delle attività di verifica e di controllo;

4) verificare che, durante eventuali ispezioni giudiziarie, tributarie, amministrative, della Corte dei Conti, dell'Ente nell'esercizio del controllo analogo partecipino i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimenti relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel casi si evidenziassero criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione/unità organizzativa coinvolta;

5) verificare l'esistenza di eventuali conflitti di interesse con riferimento ai rapporti personali, patrimoniali, giuridici o altro in essere con i soggetti fisici/giuridici della p.a. con cui il personale dovesse intrattenere rapporti con riferimento all'attività sensibile in esame,

6) procedere alla tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni fatte con la p.a. tramite adeguati supporti documentali/informativi,

7) gli outsorcer, i partner, i consulenti ed i collaboratori eventualmente impiegati dalla società per assistere a quest'ultima durante il processo di verifica/ispezione devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale.

8)

Area a rischio n. 5: Gestione del contenzioso

Attività sensibili:

a) Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali.

Procedure specifiche di organizzazione e controllo:

1) Definire con chiarezza ruoli e compiti delle funzioni/unità organizzative responsabili della gestione della gestione dei contenziosi giudiziari attivi e passivi;

2) Verificare l'esistenza di eventuali conflitti di interesse;

3) I legali e i consulenti esterni, incaricati di assistere la società nei contenziosi devono

essere scelti e comunque valutati con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale;

4) Procedere alla tracciabilità e verificabilità ex post delle diverse fasi dei contenziosi;

5) Prevedere un sistema di monitoraggio dei compensi riconosciuti ai legali che evidenzii eventuali scostamenti tra importi pattuiti ed importi effettivamente erogati.

Area a rischio n. 6: Gestione dei rapporti con Enti pubblici ed Autorità di Vigilanza (ANAC etc.) nella gestione degli adempimenti e delle segnalazioni relative agli obblighi di Trasparenza e verifiche Anti- mafia

Attività sensibili:

a) rapporti con Autorità Indipendenti e di Vigilanza e altri organismi di diritto pubblico;

Procedure specifiche di organizzazione e controllo:

- 1) richiesta ai fornitori, individuati nell'esecuzione delle opere e dei servizi, di fornire dichiarazioni sostitutive di atto notorio e documentazione per le verifiche Anti-mafia;
- 2) creazione di una banca dati mediante piattaforma informatica;
- 3) trasmissione di documentazione, report, informazioni alle prefetture;
- 4) tracciamento dei flussi finanziari,
- 5) tracciamento dei flussi di manodopera,
- 6) obbligo di operare in maniera trasparente ed imparziale mediante richiesta di documentazione a tutti i soggetti coinvolti,
- 7) obbligo di trasmettere prontamente alla prefettura ogni tentativo di condotta illecita da parte del soggetto terzo fornitore;
- 8) monitoraggio del corretto funzionamento della banca dati.

Area a rischio n. 7: Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti.

Attività sensibili:

- a) richiesta, gestione e rendicontazione del contributo/finanziamento;
- b) ricerca ed innovazione tecnologica;
- c) investimenti ambientali;
- d) gestione delle attività finanziarie;
- e) investimenti di produzione.

Procedure specifiche di organizzazione e controllo:

- 1) definire con chiarezza ruoli, compiti e responsabilità delle funzioni/unità organizzative coinvolte durante le diverse fasi del processo;
- 2) prevedere una chiara segregazione dei ruoli tra chi predispose le richieste di finanziamento /rendicontazione delle spese e chi ne verifica il contenuto;
- 3) il soggetto che firma le dichiarazioni/ comunicazioni per l'ottenimento di finanziamenti/contributi deve essere munito di apposita procura, nel rispetto delle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;
- 4) prevedere una segregazione dei compiti tra le funzioni / unità organizzative responsabili della gestione degli acquisti/ investimenti, oggetto delle contribuzioni, e delle attività di rendicontazione;
- 5) prevedere controlli periodici sulla documentazione di rendicontazione;
- 6) predisporre una scheda di evidenza contenente il tipo di contributo/finanziamento/agevolazione, il soggetto pubblico erogante, il responsabile della funzione/unità organizzativa coinvolta, i collaboratori/partner esterni coinvolti, stato di avanzamento;
- 7) procedere alla tracciabilità e verificabilità delle fasi del processo con adeguata archiviazione dei documenti utilizzati;
- 8) la documentazione redatta ed in genere ogni altra informazione formalizzata deve contenere non solo elementi assolutamente veritieri;
- 9) tutte le attività di rendicontazione all'organismo nazionale e/o comunitario connesse alla destinazione dei finanziamenti, devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere coerenti con l'oggetto per cui sono stati richiesti. A tal fine tutta l'attività di rendicontazione prodotta dalla società deve essere archiviata in un apposito fascicolo con sottoscrizione del responsabile della funzione/ unità organizzativa coinvolta;
- 10) tutti i pagamenti sono condizionati al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (l. 136/2010 e s.m.i.);
- 11) gli outsorcer, i consulenti, i partners ed i collaboratori che partecipano al processo in esame devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale.

Area a rischio n. 8: Selezione, assunzione, formazione e gestione del personale

Attività sensibili:

- a) gestione del processo di selezione, valutazione e scelta dei candidati;
- b) definizione e formalizzazione della retribuzione e degli aumenti retributivi, nonché del sistema di incentivi, degli obiettivi ad essi connessi e dei criteri da utilizzare per valutarne il raggiungimento. Definizione e formalizzazione del sistema di promozioni e di concessione degli altri benefit (ad es., premi, ecc.).

Procedure specifiche di organizzazione e controllo:

- 1) La selezione del personale deve seguire metodi trasparenti e criteri obiettivi e deve essere coerente con il sistema di sviluppo del personale in uso, come codificato dall'apposita sezione del Sistema Qualità. L'iter seguito viene tracciato e documentato attraverso i formalismi previsti dall'apposita "Procedura per l'assunzione del personale";
 - 2) controllo sul rispetto dei requisiti richiesti in sede di selezione;
 - 3) divieto di assumere alle dipendenze della Società ex impiegati della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità Europee, o loro familiari, nei tre anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per la Società ovvero per i casi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per la Società;
 - 4) tracciabilità delle fonti di reperimento dei curricula vitae;
 - 5) previsione di distinte modalità di valutazione "attitudinale" e "tecnica" del candidato in relazione ai differenti profili professionali ricercati;
 - 6) corrispondenza delle attività di selezione alle politiche aziendali e alle caratteristiche dei ruoli da ricoprire, nel rispetto delle pari opportunità uomo-donna nel lavoro;
 - 7) dichiarazione del candidato relativa all'esistenza di particolari vincoli di parentela o affinità con soggetti pubblici con i quali la Società intrattiene rapporti contrattuali.

Area a rischio n. 9: Selezione e gestione di fornitori degli incarichi, delle consulenze e prestazioni

professionali

Attività sensibili:

- a) gestione di consulenti e partners;
- b) selezione di consulenti e partners;
- c) gestione degli acquisti e monitoraggio dei servizi ricevuti;
- d) gestione di beni aziendali;
- e) gestione dei pagamenti.

Procedure specifiche di organizzazione e controllo:

- 1) I consulenti esterni sono scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza, secondo criteri di trasparenza;
- 2) la scelta di consulenti esterni deve essere sempre tracciabile dalla funzione aziendale competente per la selezione;
- 3) la nomina dei consulenti deve avvenire nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società;
- 4) prima dell'affidamento dell'incarico la funzione che richiede la consulenza deve compilare apposita scheda di evidenza con allegato il curriculum vitae de professionista e contenere le ragioni del ricorso a soggetto esterno, una breve motivazione circa tale scelta e l'eventuale non applicazione del criterio di rotazione;
- 5) non deve esservi identità soggettiva tra chi richiede la consulenza e chi la autorizza;
- 6) Deve essere espresso, sempre dalla funzione richiedente, un parere circa la congruità del corrispettivo economico richiesto dal consulente;
- 7) i contratti con i consulenti e i partners devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/01 e di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni del modello adottato dalla Società;
- 8) i contratti devono includere le eventuali cause di incompatibilità previste dalla normativa di legge applicabile alla Società;
- 9) al termine dell'incarico deve essere richiesto al consulente di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;

10) devono essere disciplinate, tracciate nonchè autorizzate da soggetti con adeguati poteri di firma eventuali varianti / proroghe al contratto che, in corso d'opera, possano emergere nonché l'applicazione di eventuali penali.

Area a rischio n. 10: Gestione delle risorse finanziarie

Attività sensibili:

- a) gestione e monitoraggio degli incassi
- b) gestione e monitoraggio dei pagamenti
- c) gestione dei conti bancari

Procedure specifiche di organizzazione e controllo:

- **Per i pagamenti:**

- 1) Separazione di responsabilità tra chi ordina un bene o un servizio e chi autorizza il pagamento;
- 2) Divieto di autorizzare un pagamento non supportato da adeguata documentazione;
- 3) Divieto di effettuare pagamenti per cassa al di sopra dei limiti di legge;
- 4) Obbligo di indicare sugli assegni il destinatario e di apporre la clausola non trasferibile o la barrature;
- 5) Centralizzazione di tutti i pagamenti, salvo quelli effettuati per casse di servizio;
- 6) Tenuta delle piccole casse con il sistema di fondo fisso, ricostruite dalla funzione centrale previo esame dei giustificativi di utilizzo ;
- 7) Tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo con specifico riferimento all'annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento;
- 8) Divieto di effettuare cambi di assegni o altri titoli di credito.

- **Per gli incassi:**

- 1) Incasso accentrato principalmente a mezzo banca;
- 2) Riscontri periodici tra i dati contabili e le risultanze dei terzi.

- **Per la gestione dei conti bancari:**

- 1) Autorizzazione per l'apertura e chiusura dei conti bancari al presidente o soggetto delegato;

- 2) Firma congiunta abilitata entro limiti di importo predefiniti per l'utilizzo dei conti correnti sia a valere sulle disponibilità che sugli affidamenti;
- 3) Riconciliazione degli estratti conto con le risultanze contabili e accertamenti della rapida sistemazione delle poste in riconciliazione da parte di responsabili che non possono operare con le banche;
- 4) Divieto di tenere risorse finanziarie non depositate sui conti correnti bancari della Società, ad eccezione delle piccole casse.

Area a rischio n. 11: Gestione delle regalie

Attività sensibili:

- a) gestione flussi finanziari;
- b) gestione degli extra-budget.

Procedure specifiche di organizzazione e controllo:

- 1) predisposizione ed utilizzo di un Gift Register, nel quale siano riportati i regali effettuati dall'ente con indicazione dell'importo, dei destinatari e della ragione del regalo;
- 2) redazione, con periodicità semestrale, di una dichiarazione dei responsabili di funzione in cui attestano di aver ricevuto regali sotto la soglia di Euro 150,00; nel caso di ricevimento di regali di importo superiore, gli stessi vanno restituiti;
- 3) condivisione del budget tra le diverse funzioni aziendali e discussione su eventuali scostamenti;
- 4) controllo preventivo dell'utilizzo di risorse finanziarie a cura dell'Organo Amministrativo;
- 5) previsione di un flusso informativo periodico nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, al quale dovrà essere trasmesso il bilancio approvato dall'assemblea dei soci

7. - I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con precipuo riguardo all'esigenza di prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale, l'OdV ha il compito di provvedere:

- 1) al monitoraggio sull'adeguatezza e l'effettività del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, nonché del Codice Etico, delle procedure vigenti e del sistema di deleghe e procure;
- 2) a rilevare eventuali carenze del Modello, così come eventuali comportamenti ad esso non conformi, disponendo tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune o necessarie ed informando gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni riscontrate, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto;
- 3) a curare l'aggiornamento del Modello, mediante la formulazione di proposte di miglioramento/adequamento volte a garantirne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo all'Organo Amministrativo, secondo i termini e le modalità previste nel Modello.

